

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SINISTRA UMBRA"

Articolo 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile, della L. 388/2000 e della L.R. dell'Umbria 22/2004, un'associazione di promozione sociale, culturale e politica denominata "SINISTRA UMBRA"

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede in Via Strada Tuderte 95, comune di Perugia (PG). Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali anche in altre Regioni. L'Istituzione di tali sedi e la variazione della sede legale non dovranno intendersi quale modifica del presente statuto.

Articolo 3 Scopo dell'associazione

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, apartitica, acconfessionale, autonoma e pluralista, le cui iniziative e attività sono rivolte sia ai propri soci che alla collettività.
2. L'associazione persegue la promozione della cultura e dell'informazione anche attraverso l'attività editoriale e l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del portale SINISTRAUMBRA.ORG e di eventuali supporti cartacei (es. mensili, periodici, ecc.); inoltre l'associazione, per perseguire al meglio i propri scopi, potrà organizzare eventi culturali quali, a mero titolo esemplificativo: presentazione di libri, concerti, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, organizzazione di festival, rassegne, fiere, feste, congressi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'associazione potrà assumere, anche in base a convenzioni con privati ed enti pubblici, la gestione di biblioteche, librerie, musei, gallerie, auditorium, teatri, sale musicali etc.
4. L'associazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni e nel rispetto del presente Statuto e dei propri ambiti di competenza, potrà organizzare corsi di formazione, seminari e prestare servizi di consulenza.
5. L'Associazione potrà svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative, quali, a mero titolo esemplificativo, la vendita di spazi pubblicitari sul portale e sul giornale cartaceo SINISTRAUNITA.ORG e su altri eventuali mezzi di comunicazione di cui l'Associazione vorrà dotarsi, la vendita di riviste o pubblicazioni edite dalla medesima associazione o la distribuzione di gadget. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Articolo 4. Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5. Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative dei singoli aderenti, da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, da contributi dello Stato e altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali o culturali esercitate in conformità ai fini istituzionali, proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

SOCI

Articolo 6 Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che:
 - a) condividono gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b) accettano lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - c) sono disposti a prestare la propria opera per sostenere l'attività.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; competente a deliberare in ordine all'ammissione o non ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è da intendersi a tempo indeterminato.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di contribuzione da parte degli associati.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli di contribuzione annuale.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione

- attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
2. Tutti i soci sono titolari dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
 3. Il socio è tenuto a:
 - versare la quota di contribuzione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
 - all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
 4. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. L'associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia. L'Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.
 5. L'Associazione assicura gli aderenti che prestano attività di volontariato per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro e il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
2. Il recesso va comunicato all'Associazione ed ha efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
3. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso.

Articolo 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
 - d) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
 - e) Il Segretario
 - f) Il Tesoriere

ASSEMBLEA

Articolo 10 Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Articolo 11 Competenza

1. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
 - elegge il Consiglio Direttivo e determina il numero dei componenti;
 - approva gli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - approva le modificazioni dello Statuto;
 - approva lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da 1/3 (un terzo) dei soci, mediante affissione dell'avviso di convocazione, presso la sede sociale e mediante mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà

opportuno; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Articolo 13 Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c..
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, tenuto anche conto delle deleghe conferite ai sensi dell'art. 10, co. 3; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno un'ora dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, tenuto anche conto delle deleghe conferite ai sensi dell'art. 10, co. 3, in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 14 Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe di cui all'articolo 10, comma 3 ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. In occasione di ciascuna assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15 Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre consiglieri ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo
3. Il Consiglio rimane in carica per due anni; i consiglieri sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Il Consiglio elegge, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
6. Tutte le cariche sociali sono gratuite: i componenti del Consiglio direttivo avranno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica.

Articolo 16 Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed adotta ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- j) predispone i regolamenti interni, per il mero funzionamento dell'Associazione, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17 Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dai membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno due giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Articolo 18 Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 19 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni statutarie e lo sostituisce ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 20 Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci.

Articolo 21 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, anche con l'ausilio di consulenti, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Articolo 22 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei soci.

BILANCIO

Articolo 23 Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 1 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
3. Entro il 1 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
5. Nel bilancio devono essere distintamente annotati i beni di proprietà dell'Associazione ed i contributi ricevuti.

Articolo 24 Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, dividendi o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione di volontariato o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità di solidarietà similari a quelle dell'Associazione.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione di volontariato o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità di solidarietà similari a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.
2. Lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 13, è deliberato dall'Assemblea

straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 388/2000 e alla Legge regionale (Regione Umbria) 22/2004 e successive modificazioni.

Perugia